

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'impugnazione proposta da [REDACTED] [REDACTED] avverso la ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi il 16/03/2023, con la quale è stata disposta la misura interdittiva della sospensione per mesi dodici dall'esercizio del pubblico servizio dalla stessa svolto nella qualità di medico presso l'unità [REDACTED] 118 di [REDACTED] in quanto gravemente indiziata dei seguenti reati:

- reato previsto dagli artt. 40, comma 2, e 590 *sexies* in relazione all'art. 589 cod. pen. perché, in qualità di medico in servizio presso il [REDACTED] 118 di [REDACTED], per colpa dovuta a negligenza, imprudenza e imperizia nonché a inosservanza delle regole elaborate dalla scienza medica non impediva e dunque cagionava la morte di [REDACTED] deceduto per arresto cardiocircolatorio. In particolare, per non avere tenuto a bordo dell'ambulanza «[REDACTED]» del 118 dispositivi di protezione individuale anti Covid-19 previsti come obbligatori dalla circolare prot. n.1549 del 15/12/2020 emessa dal Direttore del Servizio 118 di [REDACTED] per essersi rifiutata di trasportare prontamente [REDACTED] [REDACTED], paziente in codice rosso al quale era stato diagnosticato un infarto miocardico acuto con sopralivellamento del tratto SRT elevato, dal pronto soccorso di [REDACTED] all'unità di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale di [REDACTED] per la sua presunta positività al Covid-19. Giunta alle ore 21:32 circa presso il pronto soccorso di Gioia Tauro, appresa la notizia della debole positività al Covid-19 del [REDACTED], l'equipe dell'autoambulanza «[REDACTED]» si era allontanata ingiustificatamente dal pronto soccorso per tornare indietro alla postazione di [REDACTED] e recuperare l'equipaggiamento anti Covid-19 in dotazione all'ambulanza, non accettando i dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dal personale del pronto soccorso di [REDACTED], dotato di un reparto di degenza Covid, il cui utilizzo, visto lo stato di emergenza, avrebbe consentito di risparmiare tempo utile per il trasferimento del paziente; per non aver atteso il risultato del secondo tampone (esito negativo sopraggiunto alle ore 21:37 circa) che avrebbe consentito di procedere immediatamente al trasferimento del paziente prescindendo dalla problematica della mancanza di dispositivi di protezione individuale a bordo dell'ambulanza, avendo opposto un netto rifiuto di tornare al pronto soccorso di [REDACTED] per recuperare il paziente e trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Reggio Calabria nonostante le fosse stato prontamente comunicato dalla centrale operativa l'esito negativo del secondo tampone, rientrando al pronto soccorso di [REDACTED] con i dispositivi anti Covid-19 solo alle ore 22:18 circa, dunque dopo circa 46 minuti (capo a);

- reato previsto dall'art. 328, comma 1, cod. pen. perché, in qualità di medico in servizio presso il [REDACTED] 118 di [REDACTED], con la condotta descritta nel capo che precede, indebitamente aveva rifiutato un atto del suo ufficio che, per ragioni di igiene e sanità, doveva essere compiuto senza ritardo.

Fatti accaduti in [REDACTED] il 19 ottobre 2021.

2. [REDACTED] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con un primo motivo, per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40, 589, 590 *sexies* e 328 cod. pen. nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Secondo la difesa, la motivazione dell'ordinanza viola la legge e i prescritti i canoni della responsabilità colposa omissiva risultando illogica, congetturale, carente, lacunosa e contraddittoria in quanto omette di confrontarsi con le doglianze avanzate dalla difesa nell'atto di appello e desume la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza da una serie di elementi rivelatisi equivoci e inconferenti. In particolare, nell'atto di appello, la difesa aveva eccepito come non vi fosse agli atti alcun riscontro che corroborasse le dichiarazioni rese dalla dott.ssa [REDACTED], la quale ha sostenuto di avere proposto all'equipaggio dell'ambulanza « [REDACTED] » di utilizzare i dispositivi di protezione individuale presenti presso il nosocomio di [REDACTED]. Anzi, trattandosi di dichiarazioni rese in qualità di persona indagata, avrebbero dovuto essere assoggettate alle rigorose regole di giudizio di cui all'art. 192 cod. proc. pen. al fine di valutarne l'attendibilità intrinseca ed estrinseca. Si tratta di dichiarazioni illogiche, posto che non vi sarebbe stata ragione per non accogliere tale offerta, e prive di riscontro in relazione alla pretesa che la dott.ssa [REDACTED] sia stata avvisata della sottoposizione del [REDACTED] a un secondo tampone antigenico che sarebbe risultato negativo alle 21:37, quando l'autoambulanza si era già avviata. Nell'atto di appello si era, inoltre, dedotto, sulla scorta delle osservazioni del consulente tecnico di parte, che nulla autorizzava a ritenere che il paziente fosse realmente negativo al Covid-19. Il Tribunale ha trascurato la consequenzialità cronologica degli eventi riportata nell'atto di appello e ignorato che punto fermo e incontrovertibile del caso concreto fosse che l'unica soluzione tecnicamente possibile per evitare il decesso del paziente sarebbe stata la procedura di c.d. rivascolarizzazione percutanea, come confermato anche dai consulenti tecnici del pubblico ministero, da eseguire entro 120 minuti dalla diagnosi STEMI. Considerato che la vestizione degli operatori dell'ambulanza avrebbe richiesto un tempo minimo di 10 minuti, il trasferimento del paziente verso l'ospedale di [REDACTED] non avrebbe potuto essere iniziato prima delle ore 21:47, essendo l'esito del secondo tampone antigenico pervenuto alle

ore 21:37; considerati i tempi necessari per il trasporto all'ospedale di [REDACTED], per l'esecuzione di un ulteriore tampone, per il trasferimento dal pronto soccorso alla sala di emodinamica e per la coronarografia preparatoria all'angioplastica, oltre che per la disostruzione del vaso interessato, l'intervenuto decesso del paziente alle 22:15 dimostrava come il comportamento alternativo corretto dell'indagata non avrebbe potuto evitare l'evento. Su tale deduzione difensiva l'ordinanza è silente laddove secondo la giurisprudenza di legittimità tali rilievi avrebbero escluso il rapporto di causalità.

Con riguardo alla colpa, non vi è certezza che la Circolare indicata nel capo di imputazione fosse effettivamente conosciuta, non essendo diretta ai singoli operatori sanitari che transitano sulle ambulanze in quanto era stata trasmessa via fax alla PET di [REDACTED] il 15/12/2020 senza che vi fosse prova dell'avvenuta ricezione e, soprattutto, dell'effettiva presa visione da parte dei medici del 118. L'inidoneità delle regole cautelari omesse ad evitare l'evento avrebbe dovuto condurre a un giudizio di inevitabilità del decesso del paziente e a una valutazione di inidoneità del rispetto della regola cautelare a prevenirlo.

Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art.274 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati. Manca la disamina del profilo di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, basandosi la valutazione relativa alle esigenze cautelari su argomenti apodittici e congetturali, senza considerare la cessazione della situazione di emergenza pandemica che ha rappresentato il presupposto contestuale e contingente degli accadimenti. Difettano elementi che, sulla base delle concrete modalità di commissione del fatto, indirizzino verso una reiterazione del reato. Difetta l'apprezzamento di ulteriori emergenze critiche anche esterne al processo che possano indirizzare in tal senso in relazione alle modalità di svolgimento dell'attività professionale, a meno che non si consideri che lo sforzo difensivo di proporre una diversa ricostruzione degli accadimenti sia indice di possibile reiterazione del reato, con grave attentato al diritto di difesa. Il Tribunale ha confermato la misura interdittiva nella massima estensione di un anno con uno scarso riferimento ai criteri di proporzione e adeguatezza della misura senza spiegazione delle ragioni della decisione e con l'aggiunta di un equivoco e illogico riferimento a una «durata temporale ridotta».

3. All'odierna udienza, rigettata con ordinanza l'istanza di rinvio per astensione del difensore dalle udienze, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la difesa si duole del fatto che il Tribunale dell'appello cautelare si sia limitato a reiterare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice per le indagini preliminari trascurando la «corretta, precisa e attenta ricostruzione degli elementi circostanziali che hanno connotato la drammatica vicenda», ossia la diversa ricostruzione proposta dalla difesa. Sarebbero state trascurate le questioni dedotte dalla difesa nell'atto di appello, segnatamente la circostanza che non vi fosse alcun riscontro idoneo a corroborare le dichiarazioni rese dalla dott.ssa [REDACTED] la quale aveva sostenuto di avere proposto all'equipaggio dell'ambulanza «[REDACTED]» di utilizzare i dispositivi presenti presso il nosocomio di [REDACTED]. La doglianza è manifestamente infondata. Espresa replica si rinviene a pag.13 dell'ordinanza all'assunto difensivo secondo il quale nessun riscontro avrebbero trovato le dichiarazioni della dott.ssa [REDACTED], avendo il Tribunale richiamato quanto riferito dalla coniuge della vittima in sede di denuncia e valutato logicamente tale elemento indiziario alla luce del fatto che l'Ospedale di [REDACTED] avesse un reparto Covid. Tale allegazione difensiva risulta, inoltre, esaminata congiuntamente a una pluralità di ulteriori elementi indiziari, tra i quali le sommarie informazioni rese dal Direttore del [REDACTED] 118 di [REDACTED] dott. [REDACTED] a proposito del comportamento tenuto dall'indagata dopo aver ricevuto la comunicazione della negatività del paziente (pag.7), le sommarie informazioni rese dal referente territoriale del SUEM per la piana di [REDACTED] a proposito della comunicazione a tutte le PET dell'obbligo di provvedere per tempo all'approvvigionamento dei presidi Covid e del fatto che tutto il personale fosse a conoscenza della presenza di un reparto Covid presso l'ospedale di [REDACTED], la registrazione delle telefonate con la centrale operativa (pag.8) da cui risultava che le comunicazioni circa la negatività del secondo tampone fatto al paziente non fossero state correttamente recepite, come ripetutamente affermato nella conversazione intercorsa tra la dott.ssa [REDACTED] e l'operatore alle ore 22:00 (audio n.13).

Circa la gravità indiziaria il Tribunale ha, altresì, sottolineato: che da quasi un anno esisteva una circolare che disponeva l'obbligo di tenuta dei dispositivi di protezione individuale a bordo dell'ambulanza, che la [REDACTED] era l'unico medico in servizio a [REDACTED] in relazione all'unica ambulanza della quale tale presidio era dotato, che fosse discutibile la prassi seguita dalla Morabito di non portare le tute se non quando la centrale operativa avesse comunicato la presenza di un paziente positivo. La doglianza difensiva risulta, dunque, smentita dalla lettura del provvedimento e meramente reiterativa di censure già sottoposte al giudice

dell'appello cautelare. Del tutto influente ai fini del giudizio di legittimità del provvedimento si presenta l'allegazione fattuale circa il falso negativo del tampone effettuato.

2. Giova ricordare che, a norma dell'art.289 cod. proc. pen., qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287, comma 1, cod. proc. pen. e che, data la contestuale valutazione della gravità indiziaria inerente al delitto di cui all'art.328 cod. pen., influente ai fini del presente vaglio di legittimità si presenta ogni argomentazione, peraltro tendente a ottenere una inammissibile rivalutazione del compendio indiziario, inerente al nesso di causa, atteso che il provvedimento cautelare è sostenuto dalla contestazione di un reato di mera condotta.

3. Con riguardo alla seconda censura, concernente la motivazione del provvedimento impugnato in merito alle esigenze cautelari, la difesa assume l'omessa motivazione circa profili di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione nonché la natura apodittica e congetturale degli argomenti spesi a sostegno del pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Si osserva che, contrariamente a quanto allegato dalla difesa a pag.32 del ricorso, la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato può essere desunta, secondo l'espressa previsione dell'art.274 lett. c) cod. proc. pen., dai fatti per i quali si procede in quanto rivelatori della personalità dell'indagato. La censura, tendente anche in questo caso a proporre una diversa valutazione degli elementi posti a sostegno del provvedimento impugnato, non supera il vaglio di ammissibilità laddove trascura di valutare come sia concreto elemento dimostrativo del pericolo di reiterazione la valutazione della personalità dell'indagato espressa nei fatti. Il Tribunale ha analiticamente indicato tale elemento, in cui si rivela anche la valutazione circa l'attualità del pericolo, anche con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 328 cod. pen. a pag.17 dell'ordinanza descrivendo la condotta dell'indagata come sprezzante, oppositiva, incurante della necessità di bilanciare la vita di un paziente che versava in condizioni gravissime con il rischio di contagio a fronte di un tampone lievemente positivo e di un secondo tampone risultato negativo in paziente vaccinato. Consapevoli e ingiustificati rifiuti e ritardi sono stati ritenuti comportamenti indicativi del disinteresse del medico verso i rischi per la salute del paziente a fronte di un minore e pressoché inesistente pericolo di contagio, accompagnati da una condotta successiva ai fatti che i giudici del merito cautelare hanno insindacabilmente considerato indicativa

della mancata presa di coscienza della gravità della condotta. L'attualità e concretezza del pericolo sono state collegate alla promozione dell'indagata al ruolo di dirigente medico nel medesimo presidio nelle more intervenuta, coerentemente con la necessità di attribuire rilievo alla permanenza nell'ufficio o nella funzione che hanno reso possibile la commissione dei delitti per i quali si procede. Per altro verso, la cessata situazione emergenziale connessa alla pandemia posta in rilievo nel ricorso non avrebbe potuto condurre a diverso esito, posto che la locuzione «delitti della stessa specie di quello per cui si procede» contenuta nell'art.274 lett. c) cod. proc. pen. si riferisce a reati lesivi della stessa categoria di interessi e valori, e non già di delitti che violino la stessa disposizione di legge o che presentino connotazioni di similarità assoluta rispetto al reato per cui si procede (Sez. 6, n. 2796 del 04/07/1995, Lo Castro, Rv. 202638 - 01).

4. Giova, in proposito, ricordare che è sottratto alla valutazione della Corte di legittimità il nuovo esame degli elementi di fatto sui quali i giudici di merito hanno fondato il giudizio inerente ai presupposti per l'adozione di una misura cautelare, posto che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari è ammesso per denunciare la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche per proporre censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito, tanto con riguardo al presupposto della gravità indiziaria quanto con riguardo alle esigenze cautelari (Sez.4, n.31283 del 14/07/2015, Viale, n.m.).

5. Con riguardo alla durata della misura, giova sottolineare che tale indicazione è prevista a pena di nullità solo con riguardo alle esigenze cautelari previste dall'art.274 lett. a) cod. proc. pen., secondo quanto dispone l'art.292, comma 2, lett.d) cod. proc. pen. Vale, altrimenti, il termine massimo di durata delle misure interdittive previsto dall'art.308, comma 2, cod. proc. pen., pari a dodici mesi. Tale regola evidenzia, tuttavia, una contraddizione nel provvedimento impugnato, che nel dispositivo ha confermato la misura interdittiva disposta dal Giudice per le indagini preliminari nella misura massima mentre nella motivazione ha espresso un giudizio di proporzionalità e adeguatezza «per una durata temporale più ridotta». La Corte di legittimità non può provvedere a correggere tale contraddizione, trattandosi di valutazione discrezionale rimessa al giudice del merito cautelare, per cui l'ordinanza



impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata della misura, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione.

P.Q.M.


Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla durata della misura cautelare e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Reggio Calabria.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 7 febbraio 2024


Il Consigliere estensore

Eugenia Serrao



Il Presidente

Emanuele Di Salvo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

4/03/2024



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa *Salendo*

